

*VISTO*            *il D.P.R. 275/1999 - Regolamento dell'Autonomia Scolastica*  
*VISTA*            *la L.R. 26/2000 - Autonomia delle Istituzioni Scolastiche*  
*VISTO*            *il CCNL 2002-2005 del Personale Comparto Scuola*

Tra

il Dirigente del Liceo Scientifico "E. Bérard" di Aosta, la Rappresentanza Sindacale Unitaria del Liceo Scientifico di Aosta e le OO.SS. sottoindicate è stipulato il presente:

## **CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO**

### TITOLO I

#### Parte generale

#### **Art. 1** **Finalità e materie**

1. Il presente Contratto Integrativo di Istituto disciplina e coordina il disposto delle norme sopracitate al fine di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico offerto alla collettività, nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali.
2. Esso si applica a tutto il personale docente, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato, in servizio presso l'Istituzione.
3. Esso disciplina le seguenti materie: relazioni sindacali, utilizzazione del personale in rapporto al POF, criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto per l'attribuzione dei compensi accessori.

#### **Art. 2** **Vigenza e modifiche**

1. Il presente contratto entra in vigore dalla data di stipulazione. La sua parte giuridica vige quanto il CCNL e, in ogni caso, fino a nuova negoziazione richiesta da una delle parti sulla base di cambiamenti normativi eventualmente intervenuti. La sua parte economica, di cui alla lettera h) dell'art. 6 comma 2 del CCNL vigente, ha validità annuale.
2. Per le modifiche del presente contratto, le parti si impegnano ad aprire le trattative con richiesta scritta e a stabilire il relativo incontro entro quindici giorni dalla data della

richiesta medesima. Il Dirigente ne darà comunicazione alle OO.SS. territoriali almeno sette giorni prima dello svolgimento della riunione per la contrattazione.

**Art. 3**  
**Interpretazione autentica**

1. In caso di controversie sull'interpretazione del Contratto Integrativo dell'Istituzione, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano su richiesta scritta di una di esse entro dieci giorni, per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. La richiesta scritta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda.
2. Una volta raggiunto l'accordo sulla nuova interpretazione la clausola o le clausole nuovamente formulate sostituiscono quelle precedentemente controverse e vigono a partire dalla data concordata fra le parti.

TITOLO II

Relazioni Sindacali

**Art. 4**  
**Contrattazioni**  
**(art. 6 del CCNL 24 luglio 2003)**

Le parti firmatarie hanno tutte, singolarmente, facoltà di proporre l'apertura delle trattative. Il primo incontro tra le parti avrà luogo entro il 30° giorno successivo alla richiesta di apertura.

Il Dirigente formalizzerà la propria proposta contrattuale almeno quindici giorni prima della data del primo incontro. Il Dirigente darà comunicazione della stessa alle OO.SS. territoriali almeno sette giorni prima.

**Art. 5**  
**Assemblee dei docenti con la RSU**  
**(art. 8 CCNL 24 luglio 2003)**

Ai sensi della normativa vigente, la RSU nel suo complesso, e non i singoli componenti, può convocare l'Assemblea dei docenti con comunicazione preventiva di almeno sei giorni. La RSU si impegna a non dare la comunicazione nei giorni di sabato e nei giorni che precedono quelli festivi. Il Dirigente individua il locale più idoneo, nel luogo di lavoro, per lo svolgimento dell'Assemblea dei docenti indetta dalla RSU in base al numero di adesioni pervenute, tramite una apposita circolare trasmessa ai docenti almeno cinque giorni prima del suo svolgimento.

**Art. 6**  
**Comunicazioni, informazioni e diritto di accesso**  
**(legge 675/96)**

1. La RSU e il Dirigente individuano, in ciascuna sede dell'Istituzione, un luogo accessibile a tutto il personale per la collocazione delle comunicazioni sindacali della RSU, che si assume la responsabilità di ciò che vi è affisso, senza visto o autorizzazione preventiva da parte del Dirigente Scolastico, essendo gli argomenti in esse contenuti volti a perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3 del CCNL 24 luglio 2003.
2. Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituzione, il Dirigente garantisce alla RSU l'uso del telefono, del fax, del fotocopiatore, di un elaboratore elettronico e di un armadietto che assicuri la riservatezza della documentazione ivi contenuta.
3. La RSU e le OO.SS. territoriali hanno diritto di accesso agli atti in quanto portatori di interessi diffusi, come da art. 9 del D.P.R. 352/92 sulle materie di cui all'art. 6 del CCNL 24 luglio 2003.  
I docenti dell'Istituzione Scolastica possono delegare per iscritto un componente della RSU ovvero un rappresentante delle OO.SS. territoriali all'esame degli atti ai quali hanno diritto di accedere in base all'art. 2 del D.P.R. 352/92 e a richiederne copia. Il rilascio delle copie avviene nei tempi e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
4. Per assicurare la comunicazione delle informazioni, il Dirigente mette a disposizione dei docenti copia di ogni circolare diramata nel raccoglitore della sala insegnanti.

**Art. 7**  
**Permessi sindacali**  
**(ACNQ 7 agosto 1998 e CCNQ 9 agosto 2000)**

1. I permessi sindacali sono disciplinati in base alla normativa vigente. La RSU comunica al Dirigente di norma l'uso del permesso cinque giorni lavorativi prima della sua utilizzazione.
2. Per non compromettere la funzionalità del servizio, la RSU non utilizzerà permessi sindacali se il docente interessato è impegnato nelle stesse ore negli scrutini o nelle operazioni di esame.
3. All'inizio di ciascun anno scolastico, il Dirigente comunica per iscritto ai componenti della RSU il numero complessivo di ore previsto dalla legge per l'effettuazione dei loro compiti sindacali.

TITOLO III

Utilizzazione del personale in rapporto al POF

**Art. 8**  
**Orario di lavoro. Flessibilità oraria**  
**(Artt. 26-32 CCNL 2003, D.P.R. 275/99 artt. 5, 7 e 8, L. 53/03)**

1. Gli insegnanti possono essere impiegati in attività didattiche o funzionali alle attività dell'Istituzione fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi.

2. Durante le visite guidate e i viaggi di istruzione sarà assicurato il numero di docenti accompagnatori previsto dalla normativa vigente per garantire la sorveglianza sugli studenti per tutta la durata del soggiorno. Gli accompagnatori (incluso il/i sostituto/i previsto/i dal POF) devono essere individuati nell'ambito della procedura di presentazione e approvazione dei progetti relativi ai viaggi di istruzione. Possono essere sostituiti solo per motivi gravi e documentabili ai sensi della normativa vigente.
3. Nell'elaborazione dell'orario delle lezioni si eviterà di assegnare, per quanto possibile, allo stesso docente più di quattro moduli di lezione nella stessa giornata, incluse le eventuali attività di compresenza ed escluse le attività di recupero (IDEI), o di eccellenza.
4. Agli insegnanti che prestano servizio su più sedi o Istituzioni vanno assicurati tempi adeguati per gli spostamenti.
5. Il Collegio dei Docenti, in conformità con quanto disposto dal Regolamento dell'Autonomia Scolastica, può approvare decrementi del monte ore curricolare delle discipline solo fino ad un massimo del 15%. Le frazioni orarie così ricavate devono essere obbligatoriamente incluse nell'offerta formativa dell'Istituzione, fanno parte dell'orario di lavoro e servizio dei singoli docenti e come tali devono essere retribuite, anche qualora venissero utilizzate per la realizzazione di attività opzionali. Esse sono riservate in via preferenziale agli insegnanti in servizio nell'Istituzione e, in via subordinata, a docenti di altre Istituzioni con le quali siano stati stipulati appositi accordi di rete o ad insegnanti con contratto a tempo determinato. È esclusa in ogni caso l'assegnazione della funzione docente a professionalità diverse.
6. Le modalità per il recupero dei moduli orari sono stabilite ogni anno dal Collegio Docenti con apposita deliberazione, fatte salve le disposizioni di legge.

**Art. 9**  
**Permessi e ferie**  
**(CCNL 24 luglio 2003, artt. 13, 15 e 16)**

1. Le ferie, di norma, devono essere fruito durante i periodi di sospensione delle attività didattiche assicurando un periodo continuativo di almeno due settimane.
2. Ogni docente può fruire di sei giorni di ferie alle condizioni previste dall'art. 13 del CCNL 24 luglio 2003 e con le modalità descritte nei commi seguenti.
3. La giornata (o le giornate) di ferie sono consentite ogni qualvolta la Scuola garantirà la completa copertura dell'orario del docente con i colleghi a disposizione, sulla base dell'orario settimanale dell'Istituto; in caso di parziale impossibilità potrà essere fatto ricorso agli scambi d'ora, individuati a cura del richiedente, oppure agli spostamenti delle ore a disposizione in altro giorno dei trenta giorni successivi.
4. La giornata (o le giornate) di ferie devono essere autorizzate per iscritto almeno cinque giorni prima di quello richiesto.
5. Un docente può unire la giornata (o le giornate) di ferie a periodi festivi o di sospensione della didattica una sola volta in un anno scolastico.
6. Nel caso in cui vi siano più docenti che ne facciano richiesta e non sia possibile acconsentire a tutte le richieste, in assenza di accordo tra gli interessati, verrà data la priorità al docente che, nell'anno scolastico, cumula un numero minore di giornate di ferie e/o di permessi brevi e/o di assenze, esclusi i congedi per malattia; a parità di condizioni si procede per sorteggio.
7. Gli scambi d'ora di cui al comma 3 sono consentiti solo tra docenti della stessa classe o, in subordine, della stessa materia.

**Art. 10**  
**Assenze per motivi di salute**  
**(CCNL 2003, art. 17)**

1. Per assicurare la maggiore funzionalità possibile al servizio scolastico e tutelare il personale, si stabilisce che, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa sulla determinazione di giorni di assenza per motivi di salute e sulla loro retribuzione, ogni docente ha diritto di assentarsi anche solo per una parte dell'orario giornaliero di servizio, per effettuare visite mediche, prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie, con le modalità sotto indicate:
  - a) l'assenza è determinata da una visita (o prestazione, accertamento, esame e terapia) che non può essere effettuata in orario diverso da quello di lavoro del docente, per motivazioni indipendenti dalla sua volontà
  - b) l'assenza deve essere giustificata con le modalità previste per le assenze per motivi di salute
  - c) nel caso in cui il docente fosse in grado di prestare due ore di servizio sulle cinque dell'orario di lavoro, l'assenza viene derubricata a permesso breve senza che siano recuperate le ore non lavorate
  - d) nel caso di richiesta di più giorni all'interno dello stesso mese (cicli di accertamenti, esami e/o terapie), si farà riferimento ai diversi istituti previsti dal CCNL.

**Art. 11**  
**Relazioni tra personale docente e ATAR**  
**(D.P.R. 275/99 art. 3)**

1. Il personale docente si impegna ad utilizzare i laboratori secondo le modalità indicate nel POF, avvalendosi dell'ausilio dell'aiutante tecnico/degli aiutanti tecnici.
2. L'aiutante tecnico garantisce la funzionalità dei laboratori e delle attrezzature a disposizione dei docenti e degli alunni con atti di predisposizione e garantisce la propria presenza il più possibile nei laboratori durante le attività didattiche.
3. Nel caso in cui i laboratori siano utilizzati in contemporanea, l'aiutante tecnico assicura il proprio supporto in quello caratterizzato dalla maggior complessità dell'attività laboratoriale in corso e, comunque, fornisce il proprio ausilio a rotazione fra i diversi laboratori.
4. La richiesta di utilizzo deve essere formulata con almeno tre giorni di anticipo, al fine di permettere l'organizzazione del personale ATAR da parte del Capo dei Servizi di Segreteria.
5. Nel caso in cui un docente richieda la presenza dell'aiutante tecnico con minor preavviso, questa sarà assicurata solo in mancanza di impegni precedentemente determinati dal Capo dei Servizi di Segreteria.

**Art. 12**  
**Attività collegiali**

1. Le riunioni dei consigli di classe, del Collegio Docenti, delle commissioni e di ogni gruppo di lavoro funzionale all'attività dell'Istituzione devono concludersi entro le ore

18.00 del giorno stabilito per il loro svolgimento. Si può derogare a tale orario solo per concludere le operazioni di scrutinio e di esame o i colloqui con i genitori.

2. Ogni riunione deve essere convocata con apposita circolare almeno cinque giorni lavorativi prima del suo svolgimento, fatte salve inderogabili esigenze. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché l'orario di apertura e di chiusura dei lavori. Le eventuali variazioni alla prima comunicazione devono essere comunicate nei medesimi termini.
3. Ogni riunione è da ritenersi automaticamente aggiornata qualora la sua durata ecceda di un terzo il tempo di svolgimento previsto. Tale norma non si applica alle operazioni di scrutinio e di esame. La data della nuova convocazione deve essere stabilita subito.
4. Le attività si svolgono secondo la prassi generalmente condivisa, fatta salva la possibilità di adottare regolamenti specifici.
5. Il calendario delle attività collegiali è di norma approvato dal Collegio dei Docenti nella sua prima riunione del mese di settembre. Possono essere svolte riunioni aggiuntive nei casi di sopravvenute esigenze.

### **Art. 13**

#### **Gestione dell'organico**

1. Il Dirigente informa la RSU sul numero e la tipologia delle classi previste per l'anno scolastico successivo, nonché sull'organico conseguentemente previsto prima di inviarli alla Sovrintendenza e prima di procedere a eventuali variazioni.
2. Il Dirigente assegna i docenti alle classi sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, con apposita deliberazione, che viene allegata al Contratto Integrativo di Istituto e ne diviene parte integrante.
3. All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti deve essere preventivamente informato delle eventuali variazioni delle esigenze di natura didattica o particolare prima di procedere alla formazione di nuove proposte di assegnazione. Il Dirigente si attiene di norma ai criteri stabiliti salvo gravi motivi o cause di forza maggiore, dei quali darà comunicazione alla RSU.

### **Art. 14**

#### **Incarichi e funzioni**

1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti, che potrebbero rivestire incarichi funzionali alle attività dell'Istituzione, sulla base delle competenze di carattere metodologico-didattico, oppure organizzativo, oppure relazionale a seconda della tipologia, e avuto riguardo per l'effettiva disponibilità espressa dai singoli in relazione alle attività da svolgere e per gli eventuali criteri indicati dal Collegio dei docenti.
2. Ai docenti destinatari di incarico sono esplicitati formalmente i compiti e le funzioni cui sono chiamati, nonché il numero delle ore aggiuntive ed il compenso previsti per svolgerli.
3. Ogni docente può dimettersi dall'incarico che ricopre per gravi e documentati motivi, informandone il Dirigente Scolastico almeno quindici giorni prima, durante i quali dovrà comunque garantire lo svolgimento delle funzioni di cui era responsabile. Le dimissioni comportano la definitiva rinuncia al compenso a partire dalla data delle dimissioni; pertanto è prevista la suddivisione del compenso indicato in maniera proporzionale al lavoro effettivamente svolto.

**Art. 15**  
**Responsabili della sicurezza**

1. Ai sensi della normativa vigente e dell'accordo regionale tra OO.SS. e Sovraintendenza, il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola e tenuto conto delle osservazioni del responsabile regionale per la protezione e la sicurezza.
2. I lavoratori designati devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi e dei tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.
3. Tutti i lavoratori debbono, a rotazione, seguire gli appositi corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale.

**Art. 16**  
**Attività e progetti**

1. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa, che comportano retribuzioni dal fondo dell'Istituzione Scolastica, devono essere definite in specifici progetti.
2. A garanzia dei diritti del personale docente, l'eventuale partecipazione dell'Istituzione Scolastica ad Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), o convenzioni con altri Enti, sarà oggetto di informazione successiva nel corso di appositi incontri con le RSU e di informazione preventiva con il mezzo ritenuto più opportuno.
3. Le risorse destinate a retribuire il personale docente, che fanno parte del Fondo dell'Istituzione, sono oggetto di informazione successiva alla RSU, quale verifica dell'attuazione di quanto concordato sull'utilizzo delle risorse.
4. Al fine di garantire al personale della Scuola l'informazione completa sulle attività aggiuntive, viene pubblicato all'Albo l'elenco delle attività, che vengono realizzate, con l'attribuzione dei compensi orari spettanti.

TITOLO IV

Gestione delle risorse

**Art. 17**  
**Ripartizione del Fondo dell'Istituzione**

1. La determinazione dell'entità annua del Fondo è comunicata dal Dirigente alla RSU avutane comunicazione dalla Sovraintendenza.
2. Nella prima riunione del Collegio Docenti all'avvio dell'anno scolastico, il Dirigente comunica l'avanzo del Fondo dell'Istituzione Scolastica.
3. Il Fondo è ripartito nei seguenti:
  - a) compensi per le attività svolte dai collaboratori del Dirigente Scolastico;
  - b) compensi per le attività svolte dai docenti in relazione ai progetti indicati nel POF, deliberate entro i primi mesi dell'anno scolastico;

- c) compensi per le attività deliberate dal Collegio Docenti durante l'anno scolastico avuto riguardo per le competenze del Consiglio di Istituto.
4. I compensi per le funzioni strumentali al POF sono oggetto di contrattazione ai sensi delle disposizioni vigenti.
  5. L'entità dei compensi è determinata a forfait ovvero sulla base delle ore effettivamente prestate.
  6. A tutte le attività, di cui ai commi precedenti, è assicurato un compenso. Nel caso le risorse finanziarie non siano sufficienti, si ridurranno percentualmente nella stessa misura tutti i compensi, ad eccezione di quelli relativi alle attività di recupero e/o di eccellenza.
  7. Nel caso in cui rimanga a disposizione un avanzo del Fondo o sopraggiungano ulteriori finanziamenti, le parti convengono di ritrovarsi per riformulare ulteriori criteri di ripartizione, se necessario.

### **Art. 18**

#### **Pagamento delle attività e trasparenza degli atti relativi**

1. L'Istituzione provvede al pagamento di tutte le attività aggiuntive entro il 31 agosto. I docenti consegnano alla Segreteria la documentazione prevista per la fine dei lavori allegando la dichiarazione di termine del lavoro, con indicazione esplicita del numero di ore impiegate e documentazione relativa, entro il 30 giugno.
2. Al momento di liquidare le spettanze di cui al comma 1, il Dirigente Scolastico provvede alla pubblicazione dei nominativi dei docenti, utilizzati nelle diverse attività e nei progetti retribuiti con il Fondo dell'Istituzione scolastica.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

Letto, firmato e sottoscritto

Il Dirigente \_\_\_\_\_

La RSU \_\_\_\_\_

Le OO.SS. territoriali \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_